

N. 01178/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02174/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2174 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

2i Rete Gas S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ferla, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Firenze, 19;

contro

Comune di Caronno Varesino, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Cesare Cereda e Marco Radice, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via San Simpliciano, 5;

nei confronti di

Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa S.c.a.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Soprano ed Eduardo Riccio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Viggiano in Milano, via Fabio Mangone, 1;

per l'annullamento

del contratto di servizio rep. n. 10121. racc. n. 2231 del 28.4.2014 - anche, occorrendo, in conseguenza dell'annullamento degli atti di seguito impugnati -, comunicato alla ricorrente con nota p.e.c. del 10.6.2014, con il quale il Comune di Caronno Varesino ha affidato alla Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa S.c.a.r.l. il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale a condizioni diverse da quelle poste a base della gara indetta con bando del 24.5.2011, come contenute, in particolare, nel Disciplinare di gara e nello Schema del Contratto di Servizio e come risultanti dall'aggiudicazione definitiva della gara in favore della stessa Coop. Pomilia Gas sulla base dell'offerta da

questa presentata, aggiudicazione disposta con Determinazione del Responsabile di Settore n. 14 del 16.2.2012;

dell'atto implicito - ovvero dell'atto esplicito, ove esistente, non conosciuto dalla ricorrente - con il quale il Comune di Caronno Varesino, in persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ecologia, Ambiente, Arch. Giulio Turconi, approvando/sottoscrivendo il contratto di servizio del 28.4.2014 sopra menzionato, ha effettuato un nuovo affidamento/aggiudicazione del servizio a favore della Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa S.c.a.r.l. al di fuori delle risultanze della procedura competitiva svoltasi e in contrasto con esse e, come tale, assimilabile in toto ad un affidamento diretto senza gara;

della Deliberazione n. 36 del 12.3.2014, pubblicata all'Albo pretorio dal 4.6.2014 al 19.6.2014, e inclusa tra gli allegati del contratto di servizio nella predetta nota p.e.c del 10.6.2014, con la quale la Giunta del Comune di Caronno Varesino esprimeva "il proprio atto di indirizzo favorevole" ad alcune modifiche dello Schema del Contratto di Servizio, a valle dell'aggiudicazione definitiva, demandando al Responsabile del Settore competente "gli adempimenti necessari e conseguenti ";

di tutti gli atti di svolgimento della gara indetta con il già citato Bando del 24.5.2011 e correlati Disciplinare di gara e Schema di Contratto di Servizio, ivi compresi i verbali di gara e i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva, rispettivamente costituiti dalle Determinazioni del Responsabile di Settore n. 83 del 5.10.2011 e n. 14 del 16.2.2012;

di ogni atto preordinato, consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresa l'Ordinanza sindacale n.31 dell'1.7.2014 di rilascio coattivo dell'impianto per la consegna al nuovo gestore sulla base del citato contratto del 28.4.2014;

per l' accertamento del diritto della Società ricorrente al risarcimento di ogni danno derivante alla

medesima per effetto degli atti sopra elencati;

e per la condanna del Comune di Caronno Varesino al pagamento delle relative somme, da quantificarsi in corso di giudizio.

Con ricorso per motivi aggiunti, del verbale di consegna del 4.7.2014 e, nuovamente, della deliberazione n. 36/2014.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caronno Varesino e della Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa S.c.a.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso la società istante ha chiesto l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia del contratto di servizio e degli altri provvedimenti indicati in epigrafe, assumendo che il comune di Caronno Varesino, mediante la stipula del contratto, ha affidato alla Cooperativa controinteressata il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale a condizioni diverse rispetto a quelle poste a base della gara indetta con bando del 2011, nonché risultanti dal provvedimento di aggiudicazione definitiva del 6 febbraio 2012.

A sostegno del proprio ricorso l'istante ha dedotto la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 164/2000 e degli artt. 2 e 30 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dei principi del TFUE posti a tutela della concorrenza (artt. 49 e 56); degli artt. 97 Cost., 1 della legge n. 241/1990 e 162 e ss. del d.lgs. n. 267/2000; degli artt. 10-12 del d.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, nonché l'eccesso di potere sotto diversi profili.

La società ricorrente ha, altresì, chiesto la condanna del Comune intimato al risarcimento del danno derivante dagli atti asseritamente illegittimi.

Si sono costituite in giudizio l'amministrazione intimata e la società controinteressata, che hanno eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito nella presente controversia, nonché l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, chiedendone, comunque, la reiezione per infondatezza nel merito.

Con ricorso per motivi aggiunti l'istante ha impugnato il verbale di consegna degli impianti nel frattempo redatto dal Comune il 4 luglio 2014, nonché, nuovamente, la delibera di Giunta comunale n. 36/2014 di approvazione delle modifiche al contratto di servizio, deducendo, sostanzialmente, le medesime censure dedotte con il ricorso principale.

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica del 22 aprile 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il presente gravame la società istante, precedente gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel comune di Caronno Varesino sin dal 1993 in virtù di una concessione di servizi, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe e, sostanzialmente, il contratto di servizi con il quale il Comune ha affidato alla società controinteressata la nuova gestione del servizio pubblico di distribuzione gas naturale, nonché la delibera di Giunta n. 36/2014 con la quale

la stessa ha espresso il proprio indirizzo favorevole ad alcune modifiche dello schema del contratto di servizi, lamentando, essenzialmente, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali rispetto a quelle risultanti dagli atti di gara e dall'aggiudicazione, in violazione del principio di libera concorrenza.

In particolare, l'istante ha dedotto la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 164/2000 e degli artt. 2 e 30 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dei principi del TFUE posti a tutela della concorrenza (artt. 49 e 56), degli artt. 97 Cost., 1 della legge n. 241/1990 e 162 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 10-12 del d.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, nonché l'eccesso di potere sotto diversi profili.

Il collegio ritiene, in via preliminare, che la controversia sia da ricomprendere nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) ed e), n. 1, c.p.a., afferendo l'assunta illegittima rinegoziazione delle condizioni contrattuali rispetto a quelle risultanti dalla *lex specialis* di gara e dal provvedimento di aggiudicazione definitiva della concessione, e concernendo, dunque, in via definitiva, un affidamento della concessione del servizio di distribuzione gas, per quanto riguarda le nuove condizioni, senza gara.

Tanto premesso, il collegio ritiene che il ricorso sia in parte inammissibile e, per il resto, infondato.

Ed invero, risultano inammissibili per carenza di interesse il secondo ed il terzo motivo di diritto, le censure che attengono, cioè, all'assunta condizione di svantaggio che deriverebbe per il Comune dalle nuove pattuizioni, nonché l'asserito mutamento delle condizioni contrattuali rispetto al piano economico finanziario presentato in gara dalla controinteressata, censure che, ad ogni modo, si ritengono anche infondate per quanto si dirà con riferimento al primo motivo di ricorso, che costituisce la doglianza sostanziale del presente gravame.

Prima di esaminare tale censura, deve premettersi in fatto che, per adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 164/2000, il Comune di Caronno Varesino, con bando del 25 maggio 2011, aveva indetto una procedura ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio, sebbene non avesse ancora trovato un accordo sulla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore uscente (l'odierna società ricorrente) per la cessazione della concessione ed in particolare in ordine alla determinazione del valore delle reti e degli impianti.

All'art. 11.1 del disciplinare si stabiliva solo che: "Il Gestore acquisirà la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento dell'importo del valore delle reti e degli impianti pari ad Euro 784.170,00", utilizzando, dunque, la medesima terminologia prevista dalla lettera dell'allora vigente art. 14, comma 9, del d.lgs. n. 164/2000, con particolare riferimento al concetto di "disponibilità" dell'impianto.

Inoltre, ai sensi del successivo art. 12.2., recependo anche in questo caso il disposto letterale della norma, si diceva che: "Alla scadenza dell'affidamento del servizio spetterà all'aggiudicatario una somma pari all'eventuale valore residuo

degli investimenti, al netto degli eventuali contributi pubblici e privati”. Alla luce delle succitate prescrizioni della lex specialis era dunque chiaro che l’aggiudicatario della procedura concorsuale, per acquisire l’intero impianto di rete ai sensi del suddetto art. 14, comma 9, avrebbe dovuto versare la somma di € 784.170,00 e che l’aggiudicatario medesimo, alla scadenza della concessione, avrebbe ottenuto un indennizzo calcolato ai sensi dell’art. 14, comma 8, dello stesso d.lgs. 164/2000.

Alla gara partecipavano complessivamente quattro concorrenti, fra cui l’odierna ricorrente e la controinteressata, la quale ultima risultava aggiudicataria in via definitiva della concessione il 16 febbraio 2012. L’aggiudicazione non veniva impugnata.

Il 31 luglio 2013 il Comune e l’odierna ricorrente, nella sua qualità di gestore uscente, pervenivano ad un accordo transattivo in cui stabilivano, in sostanza, che il primo riconosceva alla seconda un maggiore importo pari ad € 326.830,00 (oltre IVA), rispetto al valore parziale indicato nel disciplinare di gara, pari ad € 784.170,00, per le opere realizzate fino al 31.12.2009; un importo pari ad € 191.400,85 (oltre IVA) per le opere realizzate dall’1.1.2010 al 31.12.2013 (che non potevano essere indicate in sede di gara perché realizzate dopo); il gestore uscente si obbligava a rilasciare l’impianto contestualmente al pagamento, da parte del subentrante, del valore parziale di indennizzo indicato nella lex specialis, pari ad € 784.170,00 oltre IVA; il Comune, come previsto dal succitato art. 11.2 del disciplinare, si impegnava a versare al gestore uscente gli importi residui (pari ad euro 326.830,00 + 191.400,85, oltre IVA = 518.230,85 oltre IVA) entro e non oltre 6 mesi dalla stipulazione del contratto di servizio con l’aggiudicataria Pomilia Gas.

Come illustrato in sede difensiva dal Comune, tuttavia, lo stesso, a causa dei vincoli imposti dal “Patto di Stabilità” per il 2014 (legge finanziaria n. 147 del 27.12.2013), si ritrovava nell’impossibilità oggettiva di far fronte al versamento dovuto nei confronti di 2i Rete Gas.

Pertanto, lo stesso, al fine di adempiere all’obbligo assunto pattiziamente nei confronti dell’odierna ricorrente e, al contempo, non violare gli stringenti limiti imposti dal “Patto di Stabilità”, avviava delle trattative con Pomilia Gas, al termine delle quali la stessa accettava di farsi carico degli oneri scaturenti dal citato accordo transattivo, in aggiunta al pagamento della somma prevista a base di gara ai sensi dell’art. 11.1. del disciplinare (€ 784.100,00).

In data 28 aprile 2014, il Comune e Pomilia Gas stipulavano, dunque, il contratto di servizio, prevedendo espressamente all’art. 24 che il gestore entrante, entro sei mesi, avrebbe anticipato in favore del gestore uscente e per conto del Comune euro 326.830,00 a titolo di rimborso del maggior valore delle reti e degli impianti realizzati fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta rispetto al valore indicato nel disciplinare di gara, nonché avrebbe versato euro 191.400,85, a titolo di rimborso del valore delle reti e degli investimenti realizzati dal gestore uscente dal primo gennaio 2010 al 30 giugno 2013.

Come previsto dall'art. 24.4 del contratto, i 326.830,00 euro sarebbero stati integralmente rimborsati dal Comune, mediante il riconoscimento di uno sconto pari al 70% sul corrispettivo dovuto al medesimo a titolo di canone, a differenza dei 191.400,85, che non sarebbero stati rimborsati, gravando, dunque, unicamente su Pomilia Gas, atteso che le opere realizzate nel periodo 1.1.2010 – 30.6.2013 non potevano essere evidentemente contemplate negli atti di gara e dunque il pagamento del relativo valore non poteva che essere addossato al gestore entrante.

Tanto premesso, risulta, dunque, che la trattativa intercorsa fra l'aggiudicataria e il Comune al momento della sottoscrizione del contratto di servizio abbia riguardato solo il trasferimento dell'onere assunto da quest'ultimo nei confronti di 2i Rete Gas con la stipula dell'atto transattivo del 31 luglio 2013.

Il Responsabile del procedimento, con comunicazione prot. n. 4189 del 24 giugno 2014, convocava le odierne ricorrente e controinteressata presso la sede comunale per il 26 giugno successivo 2014 per l'espletamento delle operazioni di consegna degli impianti, avendo già previamente definito con le stesse le procedure per la sottoscrizione del verbale di consegna, ma alla data prefissata per la consegna dell'impianto 2i Rete Gas non si presentava e l'Amministrazione comunale, al fine di dare attuazione all'esito della gara e far subentrare nel servizio l'aggiudicataria Pomilia Gas, adottava l'ordinanza sindacale n. 31 del primo luglio 2014, con cui ordinava al gestore uscente di rilasciare immediatamente gli impianti.

2i Rete Gas proponeva, allora, istanza di tutela ante causam ai sensi dell'art. 61 del c.p.a. innanzi al Tribunale, che veniva respinta dal Presidente della sezione con decreto n. 919/2014 sul presupposto che: "l'eventuale invalidità di quest'ultimo (del contratto di servizio) non determina effetti viziati sull'aggiudicazione, peraltro nemmeno oggetto di contestazione"; "con la scadenza della concessione, la ricorrente non vanta alcun titolo per continuare a detenere gli impianti necessari per la gestione del servizio, che non può essere interrotto".

Il 4 luglio 2014, preso atto del rigetto dell'istanza, l'odierna ricorrente provvedeva allo spontaneo rilascio dell'impianto in favore di Pomilia Gas, la quale ultima, contestualmente alla consegna dell'impianto, provvedeva a versare al gestore uscente l'intero valore di rimborso, pari ad euro 1.432.640,00 (iva inclusa).

Successivamente, 2i Rete Gas proponeva l'odierno ricorso, con il quale lamentava, con riferimento alla prima censura, la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs n. 164/2000 e degli artt. 2 e 30 del d.lgs. n. 163/2006, nonché violazione dei principi del TFUE posti a tutela della concorrenza (artt. 49 e 56), atteso che l'Amministrazione comunale avrebbe, sostanzialmente, provveduto a rinegoziare le condizioni contrattuali risultanti dalla lex specialis di gara e dal provvedimento di aggiudicazione senza effettuare una nuova procedura concorsuale, sostituendo alla previsione della mera disponibilità della rete quella del passaggio in proprietà della stessa in capo al gestore del servizio.

Deve ricordarsi che il d.lgs. n. 164/2000 disponeva, all'epoca dell'indizione della gara, che: "Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ... sono indicati nel bando di gara.

Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data di pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero alla data di offerta reale della stessa". Tale formulazione letterale, fin dalla sua introduzione, destò alcune perplessità in quanto non si riteneva chiaro se il legislatore, mediante l'uso del termine "disponibilità", avesse voluto intendere il trasferimento in capo al gestore entrante, del mero diritto di utilizzare gli impianti, ferma la proprietà in capo al Comune o al gestore uscente (a seconda dei casi), oppure del diritto di proprietà sugli stessi, mancando nell'ordinamento una definizione di disponibilità, termine che, nella prassi, ha assunto una portata generale, essendo utilizzato per indicare il possesso di un titolo giuridico su un bene, idoneo a consentire lo sfruttamento economico dello stesso.

Sebbene la natura del titolo giuridico sulla rete non fosse chiara, lo stesso non poteva dirsi per gli effetti economici conseguenti al subentro nella concessione, che invece erano delineati dalla legge in maniera assolutamente certa. Ed invero, aggiudicandosi la concessione, il nuovo gestore avrebbe dovuto versare al gestore uscente l'indennizzo a titolo di rimborso per le opere realizzate da questi nel corso della concessione (indicato nel bando di gara) e avrebbe avuto, conseguentemente, il diritto di sfruttare economicamente la rete per 12 anni, potendo inserire in tariffa – secondo la modalità dettate di volta in volta dall'AEEG – una quota parte dell'indennizzo versato. Alla scadenza della concessione, il gestore avrebbe avuto diritto ad un indennizzo calcolato secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 164/2000, da pagarsi ad opera del nuovo gestore.

Dunque, se all'epoca dell'indizione della gara non era agevole comprendere l'esatto significato del termine "disponibilità", lo schema economico della concessione delineato dalla legge era assolutamente chiaro.

Successivamente allo svolgimento della gara, nelle more della stipula del contratto di servizio, il legislatore ha chiarito che il gestore entrante acquisisce la proprietà della rete dal gestore uscente. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 164/2000, come modificato dall'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 93/2011, infatti: "Il nuovo gestore (...) è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore."

Il Comune, in sede di stipula del contratto, all'art. 24.5. ha indicato, quindi, in conformità al dettato legislativo, che, a fronte del pagamento dell'indennizzo, il gestore entrante avrebbe acquisito la proprietà della rete.

Lo schema economico del contratto è rimasto, dunque, del tutto immutato. Infatti, l'odierna controinteressata, gestore entrante, ha versato all'odierna ricorrente l'indennizzo previsto dall'art. 11.1 del disciplinare di gara, acquisendo, di conseguenza, la disponibilità della rete; potrà riversare in tariffa una quota parte dell'indennizzo versato; trasferirà l'impianto al nuovo gestore al termine dei 12 anni di concessione, ricevendo in cambio un indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 164/2000.

L'uso del termine "proprietà" nell'art. 24.5 del contratto di servizio invece di "disponibilità", come era previsto nell'art. 11.1 del disciplinare di gara, è, dunque, del tutto irrilevante, in presenza dell'assoluta corrispondenza fra il meccanismo economico delineato dalla *lex specialis* di gara e il contratto di servizio successivamente sottoscritto, in conformità, oltretutto, alle previsioni normative.

E' stato, invero, affermato che: "Al termine del periodo di affidamento o concessione le infrastrutture rientrano comunque nella piena disponibilità dell'ente locale che è tenuto ad organizzare una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore. I presunti vantaggi derivanti dalla proprietà degli impianti sono, infatti, totalmente sterilizzati da una regolamentazione di settore pervasiva (leggi e provvedimenti di regolazione dell'AEEG) che, nel disciplinare le gare che saranno bandite per l'individuazione del gestore, detta criteri precisi per il rimborso degli investimenti effettuati sulla rete, a prescindere se questa sia in tutto o in parte di proprietà pubblica o privata" (Corte dei Conti, sez. Lombardia, parere n. 295/2013).

Né pare illegittima la successiva trattativa instaurata dal Comune con Pomilia Gas prima della stipula del contratto di servizio, per lo stesso più vantaggiosa, atteso che, come statuito in una recente pronuncia: "una volta effettuata la comparazione tra i partecipanti alla gara ed individuata l'offerta migliore, non vi sono ragioni logico-giuridiche che impediscano all'amministrazione di avviare un'ulteriore trattativa con il vincitore che ha presentato l'offerta migliore al fine di ottenere un risultato ancora più conveniente; tale non è neppure la tutela della *par condicio*" (Cons. Stato, sez. III, n. 943/2014).

Il primo motivo di ricorso è, quindi, infondato, non avendo l'Amministrazione intimata operato alcuna rinegoziazione delle previsioni della *lex specialis* di gara lesiva del principio della libera concorrenza.

Con riferimento al quarto motivo di ricorso, con il quale l'istante ha lamentato, sostanzialmente, la mancanza dell'atto di approvazione da parte del RUP delle nuove condizioni contrattuali, deve, al contrario, osservarsi che il provvedimento di approvazione da parte del RUP del nuovo testo delle condizioni contrattuali è da considerarsi implicito nella sottoscrizione del contratto di servizio da parte dello stesso. Tali provvedimenti risultano, poi, legittimamente autorizzati ed approvati con la delibera di Giunta n. 36/2014, che, unitamente al suo allegato A che la integra, ne costituisce, appunto, atto autorizzativo di indirizzo.

E' stato, in particolare, affermato che: "l'atto amministrativo implicito può riconoscersi – oltre che nei fatti concludenti costituenti manifestazione diretta e contestuale della volontà di emanare un atto amministrativo - anche in fatti che costituiscono una determinazione consequenziale rispetto all'atto da individuare, purché il relativo collegamento sia tale per cui l'atto consequenziale ammetta come suo presupposto soltanto l'atto da individuare e costituisca a sua volta, mediante corrispondenza *biunivoca*, l'unico atto emanabile in esito ad esso, e si tratti comunque di fatti ed atti posti in essere dall'autorità competente all'adozione del provvedimento politico riconoscibile (TAR Campania, sez. VII, 7 giugno 2012, n. 2727; T.A.R. Piemonte, sez. I, 9 aprile 1990, n. 201).

Riguardo al ricorso per motivi aggiunti, deve, in via preliminare, statuirsi l'inammissibilità per quanto concerne l'impugnazione del verbale di consegna degli impianti da parte del gestore uscente, sia per acquiescenza, perché integralmente sottoscritto dalla società istante, che per la natura non provvedimentale del medesimo.

Con riferimento, invece, alla delibera n. 36/2014, il collegio si riporta integralmente a quanto statuito per il quarto motivo del ricorso principale.

Deve, in ogni caso e conclusivamente, osservarsi che la società istante, in quanto estranea all'aggiudicazione finale dell'affidamento della concessione, non potrebbe ricevere alcun vantaggio dall'eventuale perdita di efficacia del contratto di servizio stipulato dal Comune con la controinteressata, atteso che l'Amministrazione intimata sarebbe, tutt'al più, obbligata alla rimodulazione delle clausole nel medesimo ricomprese, restando Pomilia Gas, nella sua qualità di aggiudicataria, comunque legittimata alla gestione del servizio di distribuzione gas.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti vanno in parte dichiarati inammissibili e, per il resto, vanno respinti, unitamente all'istanza di risarcimento del danno.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte inammissibili e, per il resto, li respinge, unitamente alla domanda di risarcimento del danno, come in motivazione.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'amministrazione intimata e della società controinteressata, in via solidale, che si liquidano in una somma pari ad euro 4000, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)